


Allegato A20

Autorizzazione allo scarico in atmosfera



Direzione



*Ministero dell'Industria del Commercio
edell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E RISORSE MINERARIE

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTI il D.P. 2 agosto 1961, n. 1134, il D.M. 13 agosto 1968, la legge 10 febbraio 1981, n. 22 e la legge 23 dicembre 1983, n. 731;

VISTA la legge 10 marzo 1986, n. 61, così modificata dall'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali ed il D.P.R. 25 luglio 1991, contenente modifiche di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;

VISTO il D.L. 8 agosto 1994, n. 490;

VISTI i DD.MM. n. 1006 in data 13 agosto 1953 e n. 4239 in data 8 febbraio 1960 con i quali fu accordata alla MONTECATINI Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, rispettivamente, la concessione di sottoporre a trattamento industriale, nello stabilimento petrolchimico in Ferrara, tonn. annue 200.000 di petrolio grezzo, al fine di ottenere principalmente, distillati petroliferi da impiegare nella produzione di olefine e di loro derivati chimici e l'autorizzazione ad installare nel citato stabilimento un impianto di cracking per il trattamento industriale di tonn. annue 250.000 di distillati leggeri e medi del petrolio grezzo, al fine di ottenere principalmente materie prime per lavorazioni petrolchimiche;

RAM/mb

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

PER COPIA CONFORME

VISTO il D.M. n. 8598 in data 13 giugno 1967 con il quale la concessione per effettuare nello stabilimento di Ferrara le predette lavorazioni, viene intestata al nome della S.p.A. MONTESUD PETROLCHIMICA;

VISTO il D.M. n. 9489 in data 18 febbraio 1970 con il quale la concessione relativa all'esercizio del citato stabilimento è stata intestata alla Società MONTECATINI EDISON, per avvenuta fusione in quest'ultima della Soc. Montesud Petrolchimica, e la nuova Società concessionaria è stata autorizzata a modificare la costituzione del parco serbatoi dello stabilimento;

VISTO il D.M. n. 10071 in data 20 novembre 1971 con il quale la Società MONTECATINI EDISON è stata autorizzata a modificare ulteriormente la costituzione del parco serbatoi dello stabilimento;

VISTO il D.M. n. 10215 in data 12 febbraio 1972, con il quale la Società MONTECATINI EDISON è stata, fra l'altro autorizzata a collegare il proprio stabilimento petrolchimico di Venezia - Porto Marghera con i propri stabilimenti di Mantova Frassine e di Ferrara, mediante la installazione di oleodotti multipli;

VISTO il D.M. n. 11251 in data 18 febbraio 1977, con cui è stata accettata la rinuncia della Società MONTECATINI EDISON alla concessione di trattare 200.000 tonn.anno di petrolio grezzo nel proprio stabilimento di Ferrara, ferma restando la capacità lavorativa di 385.000 tonn.anno di distillati leggeri e medi del petrolio grezzo, ed inoltre autorizzata ad installare nell'ambito del predetto stabilimento, n. 11 nuovi serbatoi ed è stata rinnovata fino al 16 novembre 1996 la concessione relativa all'esercizio dello stabilimento stesso;

VISTO il D.M. n. 12628 del 26 luglio 1982, con il quale la titolarità della concessione accordata con il D.M. n. 11745 del 20 marzo 1979, relativa alla lavorazione di distillati medi e leggeri nello stabilimento di Ferrara, è stata trasferita dalla S.p.A. MONTEDISON alla S.p.A. MONTEDISON-POLIMERI, ovvero in forma abbreviata MONTEPOLIMERI.

Il suddetto decreto ha inoltre autorizzato la Società Montepolimeri a ridurre la capacità di lavorazione nello stabilimento petrolchimico di Ferrara da 385.000 a 290.000 tonn.anno ed a smantellare la prima linea dell'impianto cracking per etilene, nonché a destinare n. 10 dei serbatoi esistenti al contenimento di prodotti chimici non infiammabili in luogo della virgin nafta;

VISTO il D.M. n. 13364 del 29 novembre 1984 con il quale la concessione relativa all'esercizio dello stabilimento petrolchimico di Ferrara è stata volturata alla Società Montepolimeri ed alla Riveda S.p.A.;

VISTO il D.M. n. 13914 in data 31 luglio 1986, con il quale la concessione relativa allo stabilimento petrolchimico di Ferrara, della Montepolimeri S.p.A. e della Riveda S.p.A. viene trasferita e cointestata alla Società MONTEDIPE, ENICHEM POLIMERI, HIMONT ITALIA e DUTRAL;

VISTO il D.M. n. 14940 del 20 luglio 1989 con il quale la concessione relativa all'esercizio del citato stabilimento è stata intestata alle Società MONTEDIPE, HIMONT ITALIA, DUTRAL, ENICHEM ANIC ed ENICHEM TECNORESINE;

Direzione Generale dei Progetti delle risorse minerarie

PER QUESTA DIREZIONE

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, quote note n. 2000 del

ISTITUTO MONITORING E ZECCA DELLO STATO S

VISTO il D.M. n. 15262 in data 3 settembre 1991 con il quale la Società HIMONT, cointestataria della concessione relativa all'esercizio dello stabilimento petrolchimico di Ferrara è stata autorizzata ad installare un impianto per la lavorazione di propilene/propano nell'ambito del nuovo impianto di produzione polimeri denominato MPX e la Società MONTEDIPE, anch'essa cointestataria della concessione, è stata autorizzata a sospendere l'esercizio ed a smantellare l'impianto di cracking per etilene;

VISTA la ministeriale n. 721004 in data 13 dicembre 1994 con la quale è stata autorizzata la modifica della titolarità della concessione, in forma cointestata, alle Società ENICHEM S.p.A., ENICHEM ELASTOMERI S.r.l. ed HIMONT ITALIA S.r.l.;

VISTA l'istanza in data 10 luglio 1995 con la quale veniva chiesta l'integrazione nella concessione dello stabilimento petrolchimico di Ferrara delle Società POLIMERI EUROPA e FRENE e veniva inoltre notificata la modifica della denominazione sociale di HIMONT ITALIA S.r.l. in MONTELL ITALIA S.p.A.;

VISTA l'istanza in data 31 luglio 1996 con la quale le Società ENICHEM, ENICHEM ELASTOMERI, POLIMERI EUROPA, MONTELL ITALIA E FRENE hanno chiesto il rinnovo della concessione relativa allo stabilimento di Ferrara;

VISTA la ministeriale n. 200164 dell'8 gennaio 1998 con la quale la Società ENICHEM ELASTOMERI E FRENE sono state incorporate per fusione nella ENICHEM S.p.A.;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Sindaco di Ferrara con nota n. 5131 del 25.10.1996, dal quale risulta che il deposito di cui trattasi insiste su territorio compatibile con la destinazione di Piano Regolatore;

VISTA la nota n. 588/97 del 27 marzo 1997 con la quale il Ministero delle Finanze ha reso noto di non avere nulla in contrario all'accoglimento della citata istanza;

VISTA la nota n. 14861/96/Pres. Del 6 dicembre 1996 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha rilasciato il proprio nulla-osta, subordinatamente ad alcune prescrizioni, alle quali la Società ENICHEM ha risposto proponendo un proprio "piano integrato di gestione ambientale dello stabilimento";

CONSIDERATO acquisito in senso favorevole, ai sensi del comma 9 dell'art.4 del D.P.R. 420/94 il parere della Regione Emilia-Romagna in merito al "piano integrato di gestione ambientale dello stabilimento" proposto dalla Società;

VISTA l'istanza in data 24 aprile 1998, controfirmata da tutte le Società cointestatari della concessione, con la quale si chiede che l'emanando decreto di rinnovo della concessione venga intestato anche alla CENTRO ENERGIA COMUNANZA S.p.A., specificandone le relative pertinenze;

VISTA l'istanza in data 3 ottobre 1997 con la quale la Soc. FRENE ha chiesto l'autorizzazione ad installare, nell'ambito dello stabilimento di Ferrara, un nuovo impianto di cogenerazione;

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

VISTA la determinazione n. 10061 del 7.11.1997 della Direzione Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna che costituisce parere regionale ai sensi dell'art. 17 del D.P.R.203/88, subordinato alle seguenti prescrizioni:

- le turbine e gas devono essere alimentate esclusivamente a gas naturale ed essere esercite mantenendo in atto idonei sistemi per il contenimento delle emissioni di ossido di carbonio ed ossido di azoto;
- le emissioni 1 e 2 derivanti dalle unità di cogenerazione devono rispettare, in tutte le condizioni di funzionamento, i seguenti limiti, riferiti a gas secco, ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15%, a 0°C e 0,101 Mpa:

Altezza minima	40 m
Temperatura	103° C
Portata volumetrica	466.500 Nm3/h
Nox (come NO2)	60 mg/Nm3
CO	40 mg/Nm3

- per quanto riguarda altri inquinanti eventualmente presenti nelle emissioni dovranno essere rispettati i valori indicati ai punti 5,6,7 ed 8 dell'allegato 3 del D.M. 12 luglio 1990;
 - le caldaie esistenti dovranno rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 3%:
- | | |
|----------------------------|--------------|
| Ossidi di zolfo (come SO2) | 1.700 mg/Nm3 |
| Ossidi di azoto (come NO2) | 650 mg/Nm3 |
| Polveri | 50 mg/Nm3 |
- sulle emissioni degli impianti di cogenerazione dovranno essere installate idonee apparecchiature per il controllo in continuo di: ossidi di azoto, monossido di carbonio e ossigeno di riferimento;

VISTA la nota n. 400-S/8,7/1531 del 30 dicembre 1997 con la quale il Ministero della Sanità ha reso noto il proprio parere favorevole, subordinato alle seguenti prescrizioni:

- I limiti delle emissioni devono essere congrui con la più avanzata tecnologia e con il migliore esercizio relativi alla tipologia dell'impianto in oggetto; non devono comunque essere superati - riferiti ad una concentrazione del 15% di ossigeno nei fumi anidri - i seguenti valori:
 - ossidi di azoto (espressi come NO2) 60 mg/Mn3
 - monossido di carbonio 40 mg/Nm3
 - per le altre sostanze inquinanti - in attesa di emanazione del decreto di cui al secondo comma dell'art.3 del D.P.R. n.203/88 - i valori minimi riportati nel decreto ministeriale del 12.7.1990 (G.U. n.176/1990 so) emanato di concerto tra i Ministri dell'Ambiente, della Sanità e dell'Industria.
- L'impianto deve essere alimentato a gas e deve essere predisposto in modo da consentire alle autorità competenti la rilevazione periodica delle emissioni: La misura delle emissioni di Nox, CO ed O2 deve essere effettuata in continuo.
- I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nel sopra citato decreto 12.7.1990, nel decreto 21.12.1995 (G.U. n.5/1996) e successive modifiche ed integrazioni dei medesimi.

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

PER COPIA CONFORME

Ministero dell'Industria e Commercio del Commercio dell'Integrazione nota n. 400-S/8,7/1531 del 30 dicembre 1997

ISTITUTO PER I BENI CULTURALI E ZECCA DELLO STATO

Direzione



se minerarie
CONFORME

- Le ulteriori prescrizioni contenute nel parere sopra citato delle Regione fanno parte integrante del presente parere.

VISTA la nota n. 232/SIAR/98 del 16 gennaio 1998 con la quale il Ministero dell'Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole, subordinato alle seguenti condizioni:

- L'impianto deve rispettare i seguenti valori limite alle emissioni misurati immediatamente a valle della turbina a gas e riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al 15%.

Nox (espresso come NO ₂)	50 mg/Nmc
CO (monossido di carbonio)	40 mg/Nmc

- Per le altre sostanze inquinanti, in assenza del decreto di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. 203/88 relativo ai nuovi impianti, si applicano, se indicati, i valori limite di emissione prescritti nel parere della Regione ed, ove non indicati, i valori minimi riportati nel decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 luglio 1990 (G.U. n.176/90 - Supplemento ordinario n. 51).
- L'impresa dovrà effettuare misurazioni in continuo delle concentrazioni di ossidi di azoto e monossido di carbonio, nonché della temperatura e dell'ossigeno nei gas affluenti. Le apparecchiature devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal D.M. 21.12.1995 (G.U. 8.1.1996).
- I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate durante l'effettivo funzionamento dell'impianto nell'arco delle 24 ore è inferiore o uguale al limite stesso e ciascun valore di concentrazione oraria non è superiore al 125% dei limiti.
- I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del D.P.R. 203/88.
- L'impianto deve essere predisposto per consentire alle autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art. 7 comma 5 del D.P.R. 203/88.
- Nel decreto autorizzativo dovrà essere indicato il termine per la messa a regime dell'impianto.
- Per quanto non specificatamente riportato nel presente parere si dovrà rispettare quanto previsto nel relativo parere regionale.

VISTA la ministeriale n. 204125 del 27 febbraio 1998 con la quale si è preso atto che la S.p.A. CENTRO ENERGIA COMUNANZA è subentrata nella titolarità dell'iniziativa proposta dalla Soc. FRENE per l'installazione dell'impianto di cui trattasi;

VISTA la lettera in data 30 marzo 1998 con la quale la Società CENTRO ENERGIA COMUNANZA ha dichiarato di accettare tutte le prescrizioni formulate dalla Regione Emilia-Romagna, dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero della Sanità;

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

[Firma illeggibile]

Ministero dell'Industria del Commercio del Turismo del Mezzogiorno e Zecche dello Stato
 Direzione Generale dell'Industria e del Mezzogiorno
 Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie
 Direzione Generale del Turismo e del Mezzogiorno
 Direzione Generale del Commercio e del Turismo
 Direzione Generale dell'Industria e del Mezzogiorno

VISTA la nota n. 3343 del 27 marzo 1998 con la quale l'Ispettorato Regionale Emilia-Romagna ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla installazione dell'impianto di cogenerazione;

VISTA la nota n. 2348 pervenuta l'11 maggio 1998 con la quale il Ministero delle Finanze ha reso noto di non avere nulla in contrario all'accoglimento della citata istanza, subordinatamente ad alcune prescrizioni, formalmente accettate con lettera del 13.5.1998;

VALUTATA positivamente l'iniziativa ed accertata, sulla base del provvedimento CIP 6/92, l'assimilabilità dell'impianto a quelli che utilizzano fonti rinnovabili;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la menzionata istanza;

DECRETA

ART. 1 - E' rinnovata fino al 16 novembre 2016 la concessione relativa all'esercizio dello stabilimento petrolchimico sito in Ferrara, di cui sono cointestatari l'ENICHEM S.p.A., MONTELL ITALIA S.p.A., POLIMERI EUROPA S.r.l. e CENTRO ENERGIA COMUNANZA S.p.A..

La Società CENTRO ENERGIA COMUNANZA è altresì autorizzata ad installare un impianto a ciclo combinato con turbogas della potenza di 299 MWt e 148,5 MWe circa, per la produzione di energia elettrica.

ART. 2 - Lo stabilimento petrolchimico risulta così costituito:

Pertinenze ENICHEM S.p.A.

Parco Serbatoi

- n. 2 serb.: F301 e F302 mc. 100 per butilene = mc. 200
- n. 1 serb.: F310 mc. 100 per propilene = mc. 100
- n. 4 serb.: F314 - F315 mc. 100 cad. per propano
F342 - F343 mc. 50 cad. per propano
= complessivi mc. 300
- n. 3 serb.: F311 mc. 100 per butene
F344 - F345 mc. 50 cad. per butene
= complessivi mc. 200
- n. 1 serb.: F326 da mc. 326 da mc. 100 per butano = mc. 100
- n. 7 serb.: F230-F231-F232- F233 da mc. 500 cad. per O.C.
F280-F281-F282 da 3.270 mc. cad. per O.C.
= complessivi mc. 11.810

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

PER COPIA CONFORME

- n. 6 serb.: F262-F263-F264-F265-F266-F267 da mc. 500 cad.
- n. 4 serb.: F252-F253-F254-F255 da mc. 3.270 cad.
- n. 1 serb.: F270 da mc. 1.100
- n. 2 serb.: F224 e F225 da mc. 500 cad.

Tutti per prodotti categoria A complessivi mc. 18.180

- n. 7 serb.: da F210 a F216 da mc. 250 cad.
- n. 6 serb.: F234-F235-F240-F241-F242-F243 da mc. 250 cad.
- n. 2 serb.: F291- F292 da mc. 800 cad.
- n. 5 serb.: F218-F219-F220-F221-F222 da mc. 250 cad.

Tutti per prodotti categoria B = complessivi mc. 6100

- n. 3 serb.: F801 A-B-C- da mc. 250 cad. per Oli Lubrificanti
- n. 1 serb.: A1 da mc. 40 per Olio Lubrificante
= complessivi mc. 790

- n. 3 serb.: F312-F317-F318 da mc. 100 cad. per propilene
complessivi mc. 300

- n. 1 serb.: F316 da mc. 100 per propano
- n. 1 serb.: F319 da mc. 50 per propano

Impianti chimici

- Un impianto per la produzione di Tecnopolimeri
- Un impianto per la produzione ABS (Acrilonitrile-Butadiene-Stirolo)
- Un impianto per la produzione di Gomma sintetica (Dutral) in tre linee
- Un impianto pilota per ricerche sui Polimeri

Centrale Termoelettrica

- n. 1 gruppo denominato GT5 della potenza di 19,6 MW ca.
- n. 1 gruppo denominato GT11 della potenza di 44,3 MW ca.
- n. 1 gruppo denominato GT12 della potenza di 15,4 MW ca.

Pertinenze MONTELL ITALIA S.p.A.

- n. 1 impianto di distillazione con capacità di trattamento di 100.000 tonn./anno di Propilene/Propano, con produzione di 13.000 tonn./anno di G.P.L.

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

[Firma]

Ministero dell'Industria del Commercio del Mezzogiorno e delle Regioni
Istituto per il Piano e la Ricerca dello Stato

Parco serbatoi

- n. 1 serb.: D405 da mc. 30 per esano
- n. 3 serb.: F346 da mc. 1.000 per propilene
F325 da mc. 200 per propilene
F313 da mc. 100 per propilene
= complessivi mc. 1.300
- n. 2 serb.: F303-F304 da mc. 100 cad. per butene
= complessivi mc. 200
- n. 2 serb.: F305_F306 da mc. 100 cad. per esene = mc. 200
- n. 1 serb.: D812 da mc. 50 per olio lubrificante
- n. 1 serb.: D320 da mc. 100 per olio lubrificante
- n. 1 serb.: D709 da mc. 15 per olio lubrificante
complessivi mc. 165
- fusti per complessivi mc, 8 per oli lubrificanti

Impianti chimici

- Un impianto per la produzione di Polipropilene
- Un impianto per la produzione di Catalizzatori Alta Resa
- Un centro ricerche sui Polimeri con impianti pilota
- Un impianto per la produzione di supporto per catalizzatori Alta Resa
- Un impianto per la produzione di Polimeri e Leghe Polimeriche

Pertinenze POLIMERI EUROPA S.r.l.

- Un impianto per la produzione di Polietilene con annessa una sezione di rilavorazione spurghi etilenici
- Un centro ricerche sui Catalizzatori
- Impianto di finitura e confezionamento

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

~~PER COPIA CONFORME~~

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S. Ministero dell'Industria del Commercio dell'Integrazione regionale, note art. 23.



Parco serbatoi

- n. 1 serb.: D321 da mc. 50 per olio lubrificante
- n. 1 serb.: D320 da mc. 25 per olio lubrificante
= complessivi mc. 75
- n. 1 serb.: D325 da mc. 30 per propilene = mc. 30 *53,1 Butano*
- n. 1 serb.: D326 da mc. 40,5 per butano = mc. 40,5 *13,6 Propilene*
- n. 2 serb.: D324/A - D324/B da mc. 50 cad. per solventi = complessivi mc. 100
- n. 1 serb.: 10/T-1 da mc. 20 per soda

Pertinenze CENTRO ENERGIA COMUNANZA S.p.A.

- Impianto a ciclo combinato con turbogas della potenza complessiva di 299 MWt e 148,5 MWe circa, costituito da:
 - n. 2 gruppi turbogeneratori a gas naturale della potenza di circa 49.600 KW cad.
 - n. 1 gruppo turbogeneratore a vapore della potenza di circa 49.300 KW.

Nell'ambito dello stabilimento insistono anche i seguenti impianti:

- Un impianto per la produzione di Ammoniaca
- Un impianto per la produzione Urea della Società HYDRO AGRI ITALIA S.p.A.
- Un impianto produzione polibutentereftalato della Società P:GROUP S.r.l.

ART. 3 - La Società CENTRO ENERGIA COMUNANZA, sotto pena decadenza della autorizzazione di cui all'art.1, assume l'obbligo di ultimare i lavori entro due anni dalla data del presente decreto, nonché di realizzarli secondo i piani tecnici approvati dalle Amministrazioni competenti.

ART. 4 - La Società, ai sensi dell'art.11 del D.P.R: 18 aprile 1994, n. 420, non potrà iniziare l'esercizio del nuovo impianto autorizzato prima del collaudo definitivo dello stesso da parte di una apposita Commissione.

Tale Commissione sarà costituita da un funzionario tecnico ed un funzionario amministrativo della Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di cui uno con funzioni di presidente, da un funzionario tecnico del Ministero delle Finanze e da un rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie
PER COPIA COMPLETA

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato nota n. 2012 del 12/11/2012
 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

A giudizio della Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, l'anzidetta Commissione potrà essere integrata da un altro funzionario tecnico o amministrativo della stessa Amministrazione, e da un rappresentante statale della Stazione Sperimentale per i Combustibili.

Alle operazioni di collaudo presenzieranno rappresentanti delle Società concessionarie, all'uopo designati.

La richiesta di collaudo dovrà essere inoltrata dalle Società al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

ART. 5 - Qualora la Commissione di collaudo accerti che le opere siano state realizzate in difformità al progetto approvato con il presente decreto può imporre un termine per l'adeguamento.

In caso di inadempienza alle prescrizioni della predetta Commissione, l'esercizio definitivo del nuovo impianto non potrà essere accordato e l'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 potrà essere revocata.

ART. 6 - Restano confermate tutte le clausole e le condizioni contenute nei decreti interministeriali citati nelle premesse, nonché l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme fiscali e di sicurezza che regolano gli impianti di lavorazione e di deposito degli oli minerali. Le Società concessionarie sono, altresì, tenute all'osservanza delle disposizioni del D.P.R. 203 del 24 maggio 1988 e relative norme attuative.

ART. 7 - Le Società sono tenute a rilasciare, nel termine di due mesi dalla notifica del presente decreto, una formale dichiarazione di accettazione delle clausole e delle condizioni contenute negli articoli precedenti.

In mancanza di tale espressa accettazione si intenderà che le Società concessionarie abbiano rinunciato all'autorizzazione accordata con il presente decreto.

Roma, 5 GIU. 1998

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

PER COPIA CONFORMI

IL DIRETTORE GENERALE

Umberto La Motta

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - nota n. 1024 del